

CAMERA DEI DEPUTATI N. 385**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRASSUCCI, CERRINA FERONI, CHERCHI, SASTRO, TRIVA,
GUALANDI, MACCIOTTA, ANTONI, OLIVI, GRADUATA, ALASIA,
CARDINALE, DONAZZON, PICCHETTI, PROVANTINI, CUFFARO,
BORGHINI**

Presentata il 12 agosto 1983

Disciplina della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e integrazioni e modifiche alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, ed alla legge 21 luglio 1967, n. 613, concernenti la ricerca degli idrocarburi in mare

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esigenze crescenti e tecnologie sempre più sofisticate hanno richiesto e richiedono una legislazione evolutiva idonea a recepire quanto di nuovo matura nel campo della ricerca e dell'uso del petrolio. Per queste ragioni la materia è stata numerose volte e con grande attenzione oggetto di provvedimenti legislativi.

La legge petrolifera regionale del 1950 costituì il primo tentativo, anche se limitato alla sola Sicilia, di rinnovare la normativa fino ad allora inquadrata dalla vecchia legge mineraria del 1927 che per il settore degli idrocarburi stabiliva norme troppo generiche e quindi del tutto insufficienti ad affrontare le nuove tematiche di ricerca.

Ben presto si avvertì l'esigenza di creare uno strumento che fosse in grado di operare a livello nazionale e di garantire lo Stato e quindi la collettività, in questo settore strategico.

L'istituzione dell'Ente nazionale idrocarburi con legge 10 febbraio 1953, n. 136, rappresentò il punto di partenza, la base, per promuovere ed attuare quelle iniziative di interesse nazionale per la chimica e la ricerca che dovevano sopperire, seppure in parte, alle necessità del paese.

Il nuovo organismo significava l'indispensabile coordinamento, sul piano nazionale, delle attività delle società e degli enti disciplinati dallo Stato e il loro riassetto per rami economici omogenei eliminando quella sovrapposizione di compiti ed inter-

ferenze che comportavano in un mercato povero di capitali, come quello italiano, la polverizzazione delle risorse finanziarie.

Si concretizzava, con il nuovo ente, l'adempimento di un'attività più vasta di quella svolta dalle singole società in materia di ricerche, di estrazione e di distribuzione degli idrocarburi italiani.

La concessione di permessi in esclusiva in alcuni territori dell'Italia settentrionale, espletata la prima fase di esperienze nella ricerca, comportava la creazione di un nuovo e soprattutto più aggiornato strumento giuridico che disciplinasse le emergenti esigenze in maniera più puntuale e funzionale e soprattutto che consentisse un'indagine più ampia, estesa anche all'Italia peninsulare.

Il Parlamento varò un provvedimento che entrò in vigore l'11 gennaio 1957. La nuova legge conteneva una serie di norme tecniche che consentivano di controllare strettamente l'operatore minerario, per prevenire e reprimere ogni eventuale concentrazione monopolistica e per imporre lo sviluppo più rapido possibile delle attività minerarie; riduceva al minimo la discrezionalità della pubblica amministrazione garantendo al concessionario certezza di rapporti e allo Stato un corrispettivo per gli idrocarburi estratti e un rilevante gettito fiscale da tutte le operazioni di ricerca e produzione. La normativa della legge attribuiva all'ENI una posizione particolare: l'Ente di Stato doveva operare direttamente o attraverso società collegate con capitale interamente pubblico; ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione richiesti dall'ENI o dalle sue collegate non si applicavano i limiti di area (rispettivamente 50 mila e 3 mila ettari) previsti dalla legge per i privati, ferma restando la disposizione che i permessi non potevano essere contigui; inoltre l'ENI e le sue collegate potevano ottenere direttamente le aree riservate dalla legge allo Stato e quelle rese disponibili per effetto di revoca, decadenza o scadenza del termine di concessione.

Le novità positive introdotte dalla legge riguardavano, in sostanza, i criteri e la

normativa specifici come la certezza del diritto (nella normativa allora vigente, risalente al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, lo scopritore non aveva la certezza di ottenere la concessione, era solo « preferito », articolo 16); la definizione e l'introduzione delle *royalties* quale entrata patrimoniale dello Stato; la fissazione di forme e dimensioni massime predeterminate ed uguali per tutti per il permesso di ricerca; la durata dei titoli predeterminata; la fissazione di definite incombenze di lavoro con scadenze obbligate ed entità minima predeterminate; la minuziosa e severa definizione dei doveri e obblighi dei titolari specificati in modo esauriente in due fondamentali articoli (non modificati dalla successiva legge del 1967).

Oltre all'istituzione del Comitato tecnico per gli idrocarburi la legge n. 6 del 1957 modificava radicalmente le norme di polizia mineraria e introduceva per la concessione di coltivazione dei disciplinari-tipo uguali per tutti (la legge del 1967 ha in merito aggiunto l'obbligo del disciplinare tipo anche per il permesso di ricerca).

Purtroppo l'errata convinzione che il sottosuolo italiano riservasse enormi ricchezze fece trascurare del tutto al legislatore l'incentivazione delle ricerche. Si riteneva che le imprese minerarie sarebbero comunque state spinte alla ricerca dalla prospettiva di grandi ritrovamenti. La situazione si rivelò ben diversa: le riserve dovevano rivelarsi modeste e illusorie le speranze di ritrovamenti eccezionali. Dimostratasi sbagliata la valutazione sulla situazione di fatto che aveva ispirato la legge era inevitabile che la stessa regolamentazione legislativa manifestasse i suoi limiti e la sua sostanziale inadeguatezza in quanto lungi dall'incentivare le iniziative sulla terraferma e sulla piattaforma continentale, poneva limiti ed oneri tali da limitare l'estensione delle operazioni.

Ben presto perciò si avvertì l'esigenza di una nuova legge che non imponesse alla ricerca costi, particolarmente nelle aree sottomarine, tali da portarla oltre il limite di economia, con troppo elevati canoni di superficie e complessivi oneri sproporzionati alle reali prospettive di ritrovamenti.

Inoltre dopo i rinvenimenti dell'ENI davanti a Ravenna si avvertì l'esigenza di un regime giuridico che prevedesse la concessione di permessi abbastanza ampi da ridurre per gli operatori il costo delle ricerche mediante l'esecuzione di programmi a lungo raggio.

Per la ricerca nella terraferma peninsulare appariva indispensabile rivedere la legge mineraria del 1957 eliminando le restrizioni di estensione e durata dei permessi, riducendo le *royalties* e adottando una adeguata politica fiscale.

L'adeguamento legislativo ebbe luogo con il varo della legge 21 luglio 1967, n. 613. Colmando le lacune della normativa precedente, ci si poneva in tal modo l'obiettivo di giungere nel più breve tempo possibile ad un inventario delle riserve di idrocarburi su cui fare affidamento in futuro, per comprimere l'incidenza delle importazioni sull'approvvigionamento energetico italiano.

Il provvedimento ampliando la ricerca e la coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale apriva all'esplorazione i mari italiani, apportava alla legge del 1957 modifiche tendenti ad incoraggiare l'impegno degli operatori ed attribuiva all'ENI diritti e obblighi diversi da quelli delle imprese private ponendolo in posizione di guida dell'attività di ricerca essendo d'altronde l'unica azienda che, per avere rinvenuto e messo in produzione giacimenti sottomarini presso le nostre coste, possedeva una approfondita conoscenza delle ricerche in mari italiani (la legge del 1957 gli aveva fatto divieto di associarsi ad imprese private, ritenendosi ciò necessario per il controllo pubblico sull'attività mineraria).

Nella elaborazione del disegno di legge, pur attenendosi costantemente e preminentemente alla situazione italiana ci si avvalese delle esperienze che, in questo campo, si erano maturate all'estero, adattandole alla particolare situazione dell'Italia.

L'articolo 1 della legge definiva i termini della piattaforma continentale e affrontava il problema dell'approvvigionamento energetico del paese a lunga scadenza incaricando - nel contempo - l'ENI

ad assumere iniziative anche nei settori della ricerca del minerale di uranio, dei combustibili per centrali nucleari e del trattamento dell'uranio irradiato. Diveniva così possibile ampliare e qualificare le iniziative nazionali nel campo energetico tenendo conto del progresso tecnologico e dell'urgenza di sviluppare l'industria nucleare nazionale.

Il provvedimento riconosceva, tra l'altro, che nel settore nucleare occorre conferire all'impresa pubblica compiti d'intervento nel quadro dell'approvvigionamento energetico del paese.

In effetti, la legge del 1967 ha contribuito ad accelerare la ricerca riducendo la fase dei tentativi ed esperimenti, consentendo agli operatori di iniziare immediatamente prospezioni di dettaglio impostate nel modo più razionale perché fondate non solo sui dati limitati all'area del permesso, ma estese per tutta la parte sommersa della regione geologica in cui si trova il permesso. Ha conferito altresì il necessario fondamento all'autorità mineraria per la valutazione dei programmi e per la condotta dei lavori stessi. In ultima analisi ha dato un considerevole contributo alla ricerca scientifica.

Con il criterio del conferimento della concessione, previsto dalla legge del 21 luglio 1967, n. 613, si costringeva il titolare ad accelerare i lavori per dimostrare la sfruttabilità, pena la decadenza, e si confermava, nello stesso tempo, l'obbligo di intervento per l'esecutivo nel caso di ritardi o negligenze. Altra novità introdotta è stata quella di consentire la formazione di consorzi.

L'introduzione della contitolarità dei permessi di ricerca, un istituto da tempo esistente in altri paesi, ha consentito la creazione di *Joint ventures* tra gli operatori e la conseguente suddivisione dei rischi delle spese e dei risultati.

La legge n. 613, tenendo conto in linea generale della realtà emersa nei precedenti dieci anni di attività, mentre ha modificato sostanzialmente la filosofia che ispirava la legge precedente, ha, in complesso, segnato un effettivo rilancio delle attività e non solamente perché con essa

si apriva progressivamente tutta l'area marina dalla costa ai 200 metri di profondità ma perché, anche in terraferma, sono stati numerosi gli operatori italiani e stranieri che si sono dimostrati sensibili agli incentivi che la legge stessa offriva.

Il fabbisogno energetico è andato progressivamente aumentando fino ad una dipendenza attuale dai prodotti di origine petrolifera di circa il 75 per cento - la più alta dipendenza dal petrolio di tutto il mondo industrializzato - determinando una situazione nella quale l'industria petrolifera ha quasi monopolizzato l'offerta di energia realizzando, tra l'altro, una potente struttura industriale.

La crisi che ha investito più volte il settore petrolifero ha posto in risalto le carenze e gli errori della nostra strategia energetica ed ha costretto il nostro paese a rivedere precipitosamente molti programmi nella politica degli approvvigionamenti all'estero in quanto l'acuirsi della tensione unitaria alla riduzione delle riserve e la conseguente esplosione dei prezzi ha posto il problema dell'incentivazione della ricerca anche nel territorio nazionale in termini ancora più perentori per il nostro paese. Dopo decenni di offerta di petrolio abbondante e a buon mercato, questa fonte di energia è divenuta scarsa e molto onerosa, ponendo la nostra economia basata essenzialmente sulla fonte petrolifera in una situazione particolarmente critica, obbligandoci in condizioni di grave ritardo e di precarietà ad intraprendere le necessarie e decise azioni per lo sviluppo di fonti complementari e per il contenimento dei consumi. Nonostante le attuali fasi del mercato tutto lascia infatti supporre che le difficoltà ed i mutamenti intervenuti nell'offerta del petrolio si faranno sempre più accentuati rendendo impossibile l'ipotesi di un ritorno alle condizioni preesistenti alla crisi.

I pesanti riflessi che la questione energetica ha determinato alle economie nazionali ha costretto nel frattempo la maggioranza dei paesi europei a rinnovare, dopo il 1974, le loro legislazioni in ma-

teria di ricerca petrolifera, introducendo forme di partecipazione dello Stato che assicurino, con il controllo di questa attività, un ruolo propulsivo all'iniziativa statale.

D'altronde, in dieci anni la situazione si è ulteriormente evoluta; da un lato l'attività mineraria si è fatta più complessa dovendo affrontare temi di ricerca sempre più impegnativi, mentre dall'altro lato è diventato sempre più importante sviluppare e valorizzare il potenziale minerario ancora esistente.

In Italia una analisi della situazione energetica è stata fatta molte volte e da varie parti, da ultimo con l'ulteriore ste-sura del programma energetico nazionale.

Sia nel programma energetico nazionale del 1975 che in quello di questi mesi si è tenuta una sintesi globale delle questioni da affrontare indicando una serie di obiettivi quali: la sicurezza e la regolarità degli approvvigionamenti energetici, la diversificazione delle fonti energetiche; una contenuta scelta nucleare; il potenziamento dell'operatore pubblico; la ricerca mineraria in Italia e all'estero; l'approvvigionamento petrolifero. In linea di massima si sono anche definiti i metodi e gli strumenti operativi e normativi.

Per quanto riguarda gli idrocarburi, il nuovo programma energetico nazionale conferma il petrolio come fonte energetica principale; così come nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva a suo tempo condotta dalla Commissione Industria della Camera, anche il programma energetico nazionale punta a sviluppare lo sfruttamento delle risorse interne, con l'incremento delle ricerche e delle prospettive delle varie fonti.

Il dibattito parlamentare sui problemi della energia, la indagine conoscitiva della Commissione Industria della Camera, le indicazioni del programma energetico nazionale del 1975, l'aggiornamento dello stesso operato nel 1977, la delibera CIPE del 23 dicembre 1977, il nuovo programma energetico nazionale del 1981 hanno reso maturi i tempi per un adeguamento della normativa vigente giuridica e fiscale, per favorire nuove condizioni di ricerca.

Per inquadrare la situazione attuale della ricerca di idrocarburi in Italia è opportuno però avere ben chiari alcuni dati essenziali di riferimento.

Il fabbisogno di energia è indubbiamente destinato a crescere e gli idrocarburi copriranno la quota più importante almeno sino alla fine di questo secolo.

Le riserve mondiali accertate finora sono di circa 90 GT (miliardi di tonnellate) di petrolio, mentre le riserve possibili ancora da scoprire potrebbero assommare a circa 200 GT. Per il gas le riserve accertate sono di 70.000 GM³ (miliardi di metri cubi).

Le riserve possibili si possono calcolare all'incirca a 150.000 GM³ (Giga = miliardo): i consumi attuali, calcolati sulle punte massime di questi ultimi anni sono 3 GT di olio e 1.530 GM³ di gas.

Sulla scorta di questi dati sarà quindi necessario, nell'arco di pochi decenni, disporre di tutto il petrolio e il gas esistenti, compreso quello che deve essere ancora scoperto e coltivato. Il ruolo della ricerca di idrocarburi sarà ancora più determinante che nel passato.

In Italia le aree sottoposte attualmente a ricerca ammontano a 140.000 chilometri quadrati (rappresentando il 15 per cento dei 900.000 chilometri quadrati coperti da permessi di ricerca in Europa occidentale). I pozzi esplorativi (eseguiti in Italia) da 25 anni a questa parte, sono poco più di 1.250, con oltre 2 milioni e ottocentomila metri di perforazione.

I giacimenti di idrocarburi scoperti in questo periodo sono 150, per la maggior parte di entità modesta. La stragrande maggioranza di questi giacimenti è gasosa.

Negli ultimi 30 anni, ogni anno è stato scoperto qualche nuovo giacimento che aggiungeva nuove riserve mentre parallelamente parte delle riserve già scoperte veniva prodotta e utilizzata e nonostante il livello della produzione sia costantemente aumentato, si è riusciti ad accrescere il livello delle riserve residue.

L'apice del ciclo delle scoperte nell'Italia settentrionale si è avuto negli

anni '51-56, nell'Italia meridionale e in Sicilia attorno agli anni '60. Mentre le prime ricerche in mare risalgono agli anni '65-70, i primi risultati della ricerca profonda in Pianura Padana nel 1973.

Il rapporto tra riserve residue e produzione annuale, determinato anche da fattori tecnici, oscilla intorno al 15 per cento. Complessivamente nel nostro paese sono stati scoperti circa 430 miliardi di metri cubi di gas e 80 milioni di tonnellate di petrolio. Totalmente espressi in 440 M. Tep. (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) dei quali 220 prodotti e 220 da produrre.

In ordine al fabbisogno energetico interno annuale, che è di 140 M. Tep. del consumo annuale di idrocarburi, tuttavia se si considera il contributo che hanno fornito alla ripresa industriale nel dopoguerra, al fatto che rappresentano il 53 per cento della produzione nazionale di energia e al relativo risparmio valutario che hanno consentito, la loro importanza diventa considerevole.

Per quanto riguarda il futuro del potenziale residuo italiano, premesso che nel campo della ricerca non è possibile fare previsioni, specialmente per un territorio limitato come quello nazionale, considerato che 30 anni di attività e di risultati stabiliscono degli ordini di grandezza e degli andamenti difficilmente alterabili a breve termine, si può realisticamente calcolare che con una produzione di 13-14 M. Tep. all'anno sia possibile mantenere questa situazione anche nei prossimi 5-10 anni.

Altra considerazione, se la realtà geologica italiana ha mostrato che il giacimento medio contiene 2-3 M. Tep., con pochi giacimenti superiori ai 10 M. Tep. e moltissimi inferiori al milione di Tep., è molto probabile che anche le scoperte future si mantengano su questi ordini di grandezza.

È bene rammentare che i risultati ottenuti nel passato si sono conseguiti per i continui miglioramenti tecnologici che hanno consentito di requisire nuovi « volumi » di ricerca. E sono i nuovi spazi che possono innescare nuovi cicli di ricerca e dare risultati consistenti.

Il primo ciclo « storico » Padano fu determinato dalla applicazione (prima in Europa) delle tecniche di prospezione geofisica.

Il ciclo delle scoperte in mare dipese dalla realizzazione delle tecnologie marine (primo pozzo marino in Europa, 1959).

Altrettanto il rinvenimento del giacimento di Malossa è uno dei primi risultati concreti del rinnovamento delle tecniche di prospezione. È quindi prevedibile che anche in futuro nuovi progressi tecnici permettano di esplorare e possibilmente scoprire dove prima era difficile e impossibile esplorare.

È però da tenere presente che il momento del declino è inevitabilmente e relativamente vicino e soprattutto è sicuro che quello che rimane ancora da scoprire costerà sempre di più in quanto più difficile da trovare e con sviluppo molto più lungo. Si deve anche considerare che la profondità dei pozzi esplorativi italiani è circa il doppio della media mondiale; siamo passati dai 1.000-2.000 del 1960 ai 2.000-3.000 del 1969, ai 3.000-4.000 metri degli anni '70.

In termini operativi ed economici ciò significa tempi di ricerca e sviluppo più lunghi e costi di diversi ordini di grandezza superiori. Conseguentemente sarà inevitabile in futuro insistere sempre di più per scoprire sempre di meno.

Dal punto di vista delle riserve originarie europee l'Italia ne possiede il 5,5 per cento, come la Germania, e molto di più di Francia, Spagna e Austria, certamente meno di Gran Bretagna, Olanda e Norvegia, che insieme partecipano all'unico vero bacino petrolifero europeo, il Mare del Nord.

In compenso il nostro, come altri paesi, pur non avendo, per sua natura geologica, il potenziale petrolifero di nazioni più fortunate, ha la possibilità di fornire una quota minoritaria ma non trascurabile degli idrocarburi che le necessitano e di mantenere ancora per diversi anni il livello di produzione attuale purché venga assicurato un alto livello di attività di ricerca malgrado i costi crescenti.

Le ragioni di questi successi sono dipese, a suo tempo, dalla possibilità di sviluppare tempestivamente il potenziale della Pianura Padana dove l'esclusività per l'ENI ha permesso di condurre una attività razionalmente programmata nel tempo.

Con questa proposta di legge non si intende modificare l'impostazione di base della legge 21 luglio 1967, n. 613, ma confermandone i punti essenziali si tiene conto della evoluzione tecnica ed economica che la ricerca ha subito nell'ultimo decennio.

Le caratteristiche principali della proposta presentano un risvolto prettamente tecnico, in quanto viene offerta a tutti gli operatori la possibilità di lavorare in condizioni migliori.

Vengono infatti proposte norme che consentiranno uno sviluppo dei programmi di ricerca e di coltivazione con metodi più razionalmente dimensionati dal punto di vista dello spazio, di tempo più adeguato alla realtà obiettiva della ricerca e sotto gli aspetti organizzativo e finanziario.

Si introduce la possibilità di concertare programmi comuni di lavoro tra titolari di permessi che perseguano gli stessi temi di ricerca.

Vantaggio questo che permetterà di concentrare e razionalizzare l'impegno esplorativo verso i temi di maggiore interesse.

Per equilibrare gli aspetti più facilitanti il provvedimento proposto prevede un maggiore rigore nella qualificazione degli operatori e una accentuata rigidità degli impegni assunti: questa norma consentirebbe di ridurre il numero degli operatori improvvisati e degli speculatori a favore di coloro che intendono affrontare seriamente i grossi impegni richiesti dalla situazione attuale della ricerca.

Risultano incentivanti, ai fini di una valida politica energetica, le modifiche relative alla riduzione delle *royalties* (soprattutto per quanto riguarda i giacimenti che hanno alti costi di sviluppo) e la detassazione degli utili reinvestiti nel settore energetico.

Estendendo anche alla terraferma l'obbligo di offrire all'ENI la produzione di gas scoperto ci si muove in sintonia con quanto già stabilito dalla legge 21 luglio 1967, n. 613. La priorità nella destinazione degli idrocarburi italiani al mercato nazionale risponde alla necessità di un controllo da parte dello Stato sulla disponibilità delle risorse scoperte ed alle esigenze specifiche dei problemi della distribuzione del gas.

Rilevanti e per certi versi innovative appaiono le norme che sollecitano una più intensa attività dell'ENI nella ricerca degli idrocarburi in Italia con la partecipazione di società internazionali con le quali l'ENI stessa divide il rischio della ricerca in altri paesi del mondo. Si assicura, infatti, come recentemente previsto ad esempio dalla legislazione inglese e francese, la obbligatorietà della presenza ENI, anche in partecipazione minoritaria, in tutte le concessioni di prospezioni e ricerca e sfruttamento rilasciato sul territorio nazionale ad operatori stra-

nieri di provata capacità tecnico-economica.

In particolare ci sembrerebbe importante valutare meglio gli articoli 8 e 9 dei quali pur condividendo la *ratio* ci pare che stabiliscono procedure forse troppo rigide e burocratiche. Analoga attenzione dovremmo riservare all'articolo 23 del quale sarebbe opportuno precisare meglio il sistema per la determinazione del prezzo degli idrocarburi agganciandone la valutazione a criteri oggettivi e predeterminati.

Si prevede infine la soppressione del Comitato tecnico degli idrocarburi. Di fronte alla diversità della situazione rispetto al lontano 1957 quando per la prima volta fu istituito il Comitato tecnico degli idrocarburi alla crescita degli operatori e alla specializzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia energetica, la permanenza di detti Comitati appare superflua e per certi versi un appesantimento burocratico.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Norme generali).

Le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi sul territorio nazionale, nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale sono di preminente interesse generale e sono disciplinate dalla presente legge.

Nel quadro di un equilibrato sviluppo di tutte le fonti energetiche, lo Stato, avvalendosi dell'Ente nazionale idrocarburi, elabora ed attua una coerente politica della produzione degli idrocarburi, esercitando altresì i relativi controlli.

ART. 2.

(Permesso di prospezione).

Il permesso di prospezione è accordato a persone fisiche e giuridiche italiane, degli Stati membri della Comunità economica europea e degli Stati terzi che:

a) ammettono alla prospezione per idrocarburi liquidi e gassosi nel proprio territorio nazionale, nel mare territoriale e nella relativa piattaforma continentale le persone fisiche e giuridiche italiane;

b) dispongono o si impegnano a costituire in Italia strutture tecniche adeguate alle attività previste.

ART. 3.

(Permesso di ricerca).

Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato a persone fisiche e giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e degli Stati terzi che:

a) ammettono alla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

nel proprio territorio nazionale, mare territoriale e nella relativa piattaforma continentale le persone fisiche e giuridiche italiane;

b) dispongono o si impegnano a costituire in Italia strutture tecniche adeguate alle attività previste.

ART. 4.

(Permesso di ricerca - Priorità).

In caso di concorso di più domande per la stessa area si tiene conto:

1) delle garanzie che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta esecuzione del programma di lavoro proposto;

2) della loro capacità obiettiva di assicurare la sollecita messa in valore dei giacimenti eventualmente rinvenuti nella area del permesso;

3) delle conoscenze dirette di cui essi dispongono sui problemi geologico-strutturali specifici della area richiesta;

4) della razionalità del programma di lavoro, con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti.

A parità di condizioni si tiene conto dell'apporto che i richiedenti forniscono alla produzione nazionale di idrocarburi liquidi e gassosi.

In caso di ulteriore parità, vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

Sono considerate domande concorrenti quelle presentate entro tre mesi dalla data di effettiva pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Non sono considerate domande concorrenti, anche se presentate entro il termine predetto, quelle relative ad aree che interferiscano marginalmente con l'area oggetto della prima domanda per una estensione inferiore al 20 per cento dell'area stessa.

ART. 5.

(Riaccesso ad aree di precedenti permessi).

Colui che sia decaduto dal permesso di ricerca ai sensi dell'articolo 38 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e dell'articolo 41 della legge 21 luglio 1967, n. 613, non può ottenere, direttamente o indirettamente un nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.

In caso di domande presentate per un'area che già aveva formato oggetto di precedente permesso di ricerca, si tiene conto dei lavori svolti durante la vigenza del precedente permesso e dei motivi che hanno portato alla sua eventuale rinuncia.

ART. 6.

(Programma di lavoro).

Il richiedente il permesso di ricerca deve presentare, allegato alla domanda, il programma delle prospezioni geologiche e geofisiche che intende eseguire, corredato delle relative spese, nonché dei lavori di perforazione che intende eseguire fino alla scadenza del permesso, comprendenti almeno un pozzo esplorativo, con indicazione delle relative spese e dei tempi previsti.

ART. 7.

(Rilascio del permesso di ricerca, vigenza e obblighi del titolare del permesso).

Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

Unitamente al rilascio del permesso è approvato il programma di lavoro di cui al precedente articolo 6.

Il permesso di ricerca decorre dalla data di notifica del decreto da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il titolare del permesso, oltre ad adempiere agli obblighi derivantigli dalla normativa vigente e dal decreto di rilascio del permesso stesso, deve:

1) comunicare all'autorità mineraria, entro otto giorni, il completamento delle prove di produzione;

2) fornire all'autorità mineraria, entro sei mesi dal completamento delle prove di produzione, una valutazione tecnico-economica del rinvenimento di idrocarburi, nonché della commerciabilità degli stessi;

3) comunicare all'autorità mineraria, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, nonché di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi che per la loro natura e per l'entità del giacimento presentino un interesse economico;

4) porre in atto le misure che fossero richieste dall'autorità mineraria, d'intesa con gli altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui al punto precedente.

ART. 8.

(Garanzie).

Il rilascio del permesso di ricerca e delle proroghe di cui al successivo articolo 13 è subordinato alla prestazione di una fidejussione irrevocabile o di altri atti di garanzia accordati da istituti o aziende di credito o enti di diversa natura ritenuti idonei, per un ammontare commisurato agli impegni di spesa indicati nel programma di lavoro di cui all'articolo 6.

In caso di permessi accordati in contitolarità ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ciascun titolare può presentare atto di garanzia separato

per un ammontare proporzionato alla propria quota.

La misura e le modalità di corresponsione della garanzia sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 40.

ART. 9.

(Sanzioni).

In caso di inadempienza agli obblighi di spesa, il titolare del permesso è dichiarato decaduto dal permesso di ricerca ed è assoggettato al pagamento di una somma pari al 100 per cento degli impegni di spesa non assolti, se l'inadempienza è relativa a lavori di prospezione; pari al 10 per cento degli impegni di spesa non assolti, se l'inadempienza è relativa a lavori di perforazione.

E parimenti assoggettato al pagamento delle somme indicate nel primo comma il titolare del permesso che rinunci senza comprovati motivi tecnici.

Alla riscossione delle somme si provvede ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 10.

(Programma unitario di lavoro).

Qualora l'affinità geologica degli obiettivi minerari la renda razionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi, alle condizioni da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 40.

L'autorizzazione annulla gli impegni di lavoro e di spesa relativi ai singoli permessi e, se necessario, comporta l'adeguamento delle garanzie presentate ai sensi dell'articolo 8.

La mancata esecuzione, totale o parziale, del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi ai quali il programma stesso si riferisce, oltre che il pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 9.

ART. 11.

(Riconoscimento della sfruttabilità del giacimento).

L'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, esaminate le valutazioni fornite dal permissionario ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, n. 2), ove riconosca che il giacimento è tecnicamente ed economicamente sfruttabile, lo comunica al permissionario stesso ed all'Ente nazionale idrocarburi ai fini della decorrenza del termine per il rilascio della concessione, di cui al successivo articolo 15, quarto comma.

ART. 12.

(Forma e dimensione - Limite cumulativo).

Il permesso di ricerca deve essere accordato per un'area che consenta il razionale sviluppo del programma di lavoro e che non sia superiore a 250.000 ettari. Il permesso di ricerca può coprire aree adiacenti di terra e di mare.

L'area del permesso deve essere continua e compatta e deve essere delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari ad un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo i casi in cui sia limitata in parte per effetto di norme di legge relative ai confini dello Stato o delle regioni a statuto speciale, dal limite dell'area di esclusiva dell'Ente nazionale idrocarburi di cui alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, Tabella Allegato A, dal limite esterno della piattaforma continentale aperta alla ricerca, dal limite di permessi e concessioni vigenti, dalla linea di costa.

I vertici dell'area del permesso sono espressi in gradi e minuti primi.

Previa verifica dell'esistenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo 3, ai titolari di permessi di area inferiore a 250.000 ettari può essere accordato un ampliamento dell'area fino a tale limite. In tale caso il programma e l'impegno di spesa devono essere adeguati all'ampliamento richiesto.

ART. 13.

(Durata e proroghe).

La durata del permesso è di sei anni.

Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Al titolare del permesso può essere accordata una ulteriore proroga, qualora alla scadenza della seconda proroga siano ancora in corso, per giustificati motivi, lavori di perforazione o prove di produzione. La proroga è concessa per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Il permissionario deve presentare per ciascuna proroga il programma dei lavori che è tenuto ad eseguire nel relativo periodo di vigenza indicando l'impegno di spesa previsto.

Per la seconda proroga il programma deve contenere anche l'impegno ad effettuare almeno un ulteriore pozzo esplorativo.

Il programma deve essere approvato con il decreto che conferisce la proroga.

La domanda di proroga deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso.

La proroga è concessa con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

ART. 14.

(Riduzioni e rinunzie parziali).

Alla prima scadenza del permesso di ricerca la sua superficie, se superiore a 50.000 ettari, è ridotta come segue:

a) del 40 per cento per l'estensione compresa tra 50.001 e 100.000 ettari;

b) del 50 per cento per l'estensione compresa tra 100.001 e 150.000 ettari;

c) del 60 per cento per l'estensione compresa tra 150.001 e 200.000 ettari;

d) del 70 per cento per l'estensione compresa tra 200.001 e 250.000 ettari.

La riduzione è fatta su un'area continua e adiacente al perimetro del permesso, indicata dal titolare, computando le aree che hanno formato oggetto di rinuncia ma non quelle ottenute in concessione.

Il titolare del permesso può rinunciare in qualsiasi momento a parte dell'area di ricerca.

Ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici compatte non inferiori a 15 mila ettari, adiacenti al perimetro del permesso.

Sia in caso di riduzione sia in caso di rinuncia l'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 12.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 30 giorni dalla comunicazione di riduzione o di rinuncia, si pronuncia in merito alle condizioni previste nei precedenti commi.

ART. 15.

(Concessione di coltivazione - Domanda e programma).

Al titolare del permesso che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è rilasciata concessione di coltivazione, se la capacità produttiva del pozzo e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

Su richiesta dei titolari dei permessi può essere rilasciata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò

corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto.

La domanda di concessione deve essere presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredata del programma dei lavori di sviluppo e dei lavori di ricerca prevista nell'ambito della concessione, a pena di decadenza entro un anno dal ricevimento, da parte del permissionario e dell'Ente nazionale idrocarburi, della comunicazione di cui all'articolo 11.

In caso di inutile decorso del termine di cui al comma precedente, può essere presentata domanda di concessione anche da parte di soggetti diversi dal ricercatore.

Il programma indica le modalità, i termini previsti, i criteri di sviluppo del giacimento, gli studi e i lavori necessari per dare inizio alla coltivazione.

La concessione, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

Con lo stesso decreto sono determinate l'estensione e la configurazione dell'area della concessione, e approvato il programma di sviluppo del giacimento, sono indicati i tempi di ultimazione previsti ed è altresì approvato il programma dei lavori di ricerca previsti nell'ambito della concessione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare modifiche e proroghe al programma di sviluppo, per esigenze tecniche.

Le disposizioni dell'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613 in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili e fatto comunque salvo quanto stabilito nell'articolo 16.

A ciascun contitolare di una concessione di coltivazione spetta una parte dei prodotti dell'attività estrattiva, in ragione

della rispettiva quota, salva diversa pattuizione tra i contitolari.

I contitolari di una concessione di coltivazione hanno privilegio speciale sulla quota dei prodotti dell'attività estrattiva di spettanza degli altri contitolari, per i crediti comunque derivanti dal rapporto di contitolarità.

ART. 16.

(Concessione di coltivazione. Durata e proroghe, modalità di coltivazione).

La durata della concessione è di trenta anni. Alla scadenza, previo accertamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, questa può essere prorogata più volte per periodi non superiori a 10 anni per volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti le attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale.

Al fine di contemperare le esigenze della produzione con quelle della conservazione delle risorse nazionali e dei programmi di importazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre anche su richiesta del concessionario e sentito l'ENI, modifiche ai programmi di coltivazione.

ART. 17.

(Riserva all'ENI).

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 ed in deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, l'Ente nazionale idrocarburi deve essere presente in ogni concessione di coltivazione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della presente legge, con una quota non inferiore al 25 per cento del totale.

Le domande di concessione devono essere sottoscritte anche dall'Ente nazionale idrocarburi.

Ai fini del primo comma, ove nel permesso di ricerca relativo alla concessione richiesta l'Ente nazionale idrocarburi non fosse presente o lo fosse in misura inferiore al 25 per cento, all'atto del rilascio della concessione viene ad esso riservata la quota necessaria per raggiungere detta percentuale. Le quote degli altri titolari sono conseguentemente ridotte in ragione della loro misura.

Nel caso disciplinato dal terzo comma, l'Ente nazionale idrocarburi partecipa alle spese di sviluppo del giacimento, oltre che proporzionalmente alla propria quota totale di concessione, anche con un importo da calcolarsi in funzione della quota riservata ai sensi del medesimo terzo comma, secondo criteri e modalità da stabilirsi nell'accordo-tipo di cui al comma seguente.

I rapporti intercorrenti tra i contitolari della concessione ai sensi del terzo comma sono regolati da un'accordo operativo da stipularsi tra le parti conformemente ai principi contenuti in un accordo-tipo da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

L'accordo operativo dovrà essere stipulato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda di concessione dal quarto comma dell'articolo 15.

ART. 18.

(Prelazione all'ENI).

All'Ente nazionale idrocarburi è attribuito il diritto di prelazione, a parità di condizioni, in ogni caso di cessione di concessioni di coltivazione, o di quote di esse.

Il diritto deve essere esercitato entro 90 giorni dal ricevimento da parte dell'ENI di copia della prescritta richiesta di autorizzazione. A tale scopo, l'ENI ha la facoltà di richiedere al concessionario ce-

dente copia della relativa documentazione, che deve essere da questi prodotta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 19.

(Ampliamento o riduzione dell'area della concessione).

Nel corso della vigenza della concessione, il titolare può chiedere l'ampliamento della relativa area, ovvero rinunciare a parte di essa. La richiesta deve essere motivata.

L'ampliamento può essere accordato, oltre che su aree libere o interessanti un permesso di ricerca adiacente accordato al richiedente, anche su aree interessanti un permesso di ricerca adiacente accordato a terzi, con il consenso degli stessi.

L'area ampliata ridotta ai sensi del primo comma deve avere i requisiti di cui agli articoli 28 e 63 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

ART. 20.

(Differimento del programma di sviluppo).

Se lo sviluppo e la coltivazione del giacimento scoperto richiedono per obiettive difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale o la attuazione di particolari prove prolungate o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può approvare il programma degli studi e delle sperimentazioni necessarie.

Il programma, da realizzare in un periodo di tempo determinato e rinnovabile, deve essere presentato insieme alla istanza di concessione.

Il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione del giacimento deve essere presentato, a pena di decadenza, al termine del periodo suddetto, ed è approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con separato provvedimento.

ART. 21.

(ConSORZI volontari e programmi comuni).

Nel caso in cui un giacimento interessi concessioni finitime, può essere costituito un consorzio volontario per la realizzazione di un programma comune di sviluppo e di coltivazione. In questo caso le concessioni restano distinte ed i concessionari sono tenuti a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il nominativo del rappresentante del consorzio e la ripartizione delle quote di produzione del giacimento.

In presenza di condizioni che possano compromettere il razionale sfruttamento di un giacimento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato invita i concessionari a presentare entro un termine perentorio un programma comune di coltivazione.

Trascorso inutilmente il termine indicato nel comma precedente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina, con proprio decreto, uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni, precisandone i poteri. Il ministro stesso può altresì indicare quale dei concessionari debba eseguire i lavori per la coltivazione degli idrocarburi rinvenuti, disposti dai commissari.

ART. 22.

(Pozzi direzionati).

In caso di comprovati motivi tecnici ed economici l'impianto di perforazione potrà essere ubicato al di fuori dell'area del permesso o della concessione purché il pozzo, opportunamente orientato, raggiunga obiettivi sottostanti l'area stessa.

La competente sezione dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, sentito il titolare dell'eventuale permesso dell'area in cui l'impianto viene ubicato, imporrà particolari cautele, modalità e condizioni.

Contro le determinazioni della sezione è ammesso ricorso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 23.

(Pozzi in zona di demanio marittimo).

Ove un pozzo o altro impianto debba essere ubicato su zona del demanio marittimo o nell'ambito del mare territoriale, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve richiedere apposita concessione all'Amministrazione della marina mercantile secondo le norme del codice della navigazione e del relativo regolamento.

Qualora un pozzo o altro impianto debba essere ubicato nella zona contigua al demanio marittimo di cui all'articolo 55 del codice della navigazione, il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve richiedere l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo.

ART. 24.

(Reimmissione nel sottosuolo di fluidi associati ad idrocarburi).

La reimmissione in strati non superficiali del sottosuolo nazionale e del sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale di fluidi eventualmente associati ad idrocarburi e venuti in superficie nel corso della coltivazione, è soggetta ad autorizzazione da parte del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

L'autorizzazione di cui al primo comma è necessaria anche nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136.

ART. 25.

(Modifiche ai programmi e adeguamento degli impegni di spesa e delle garanzie).

Per comprovati motivi tecnici o di forza maggiore, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare modifiche al programma di lavoro

relativo alla ricerca e al programma di sviluppo, ove queste risultino razionali ed opportune anche sulla base dei risultati minerari emersi fino al momento in cui sono state proposte.

Ove vengano autorizzate modifiche al programma di lavoro relativo alla ricerca ai sensi del primo comma, devono essere adeguati i relativi impegni di spesa e garanzie, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 40.

Il regolamento di cui all'articolo 40, disciplinerà altresì:

a) le modalità di rivalutazione degli impegni di spesa e delle garanzie a seguito delle variazioni del costo della vita;

b) le modalità di adeguamento delle garanzie a seguito del progressivo assolvimento degli impegni di spesa;

c) le modalità di verifica dell'assolvimento degli impegni di lavoro e di spesa.

ART. 26.

(Destinazione degli idrocarburi).

Gli idrocarburi liquidi e gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo del mare territoriale e della piattaforma continentale, sono destinati in via prioritaria al mercato nazionale. Essi non possono essere esportati senza l'autorizzazione del ministro del commercio con l'estero, da accordarsi previo parere favorevole del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale o della piattaforma continentale non possono essere venduti dal concessionario se non siano stati offerti in vendita all'Ente nazionale idrocarburi in via prioritaria.

In caso di disaccordo sulle condizioni di vendita, queste sono stabilite da tre arbitri dei quali uno nominato dall'ENI, uno dal concessionario ed uno designato

d'accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo sulla designazione, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Non rientrano nell'obbligo di offerta in via prioritaria all'ENI, di cui al secondo comma, gli idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale utilizzati dal concessionario per gli impieghi di cui al terzo comma del successivo articolo 29, nonché come combustibile o materia prima nei propri stabilimenti industriali, se alimentati mediante proprie strutture di trasporto.

ART. 27.

(Canoni di superficie).

Il titolare del permesso non esclusivo di prospezione deve corrispondere allo Stato il canone anticipato di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il titolare del permesso di ricerca deve corrispondere anticipatamente allo Stato per ogni anno di durata del permesso un canone di lire 100 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area di permesso. Il canone annuo è aumentato a lire duecento per il primo periodo di proroga, a lire trecento per il secondo periodo.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire mille per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

I canoni di cui ai commi precedenti sono rivalutati, a seguito di variazioni del potere di acquisto della moneta, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 40.

In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale è comunque dovuto il canone anche per l'anno nel corso del quale viene emanato il provvedimento che dichiara la decadenza o accetta la rinuncia totale o parziale.

ART. 28.

(Canone per concessioni demaniali marittime).

Per le concessioni demaniali marittime assentite per lo svolgimento delle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi, la misura del relativo canone è fissata dal regolamento di cui all'articolo 40 in relazione alla superficie degli impianti da calcolarsi, con esclusione delle aree circostanti, in base alle norme del regolamento stesso.

ART. 29.

(Aliquote di produzione dovute allo Stato).

Il titolare di ciascuna concessione è tenuto a corrisondere allo Stato una aliquota pari al sei per cento della quantità di idrocarburi liquidi o gassosi estratti, da consegnare in località di terraferma da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono comunque rimborsate al concessionario, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 40, le spese di trattamento necessarie per conferire al prodotto della coltivazione caratteristiche mercantili e le spese di trasporto da bocca di pozzo al luogo di abituale avvio al consumo o al luogo di consegna stabilito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'aliquota non è dovuta per le produzioni impiegate negli usi di cantiere e in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

L'aliquota è corrisposta con le modalità stabilite nel regolamento di cui al successivo articolo 40.

La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi corrisposti allo Stato ai sensi del primo comma è affidata all'ENI ed è regolata da apposita convenzione, da stipularsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore

della presente legge tra l'ENI e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministero delle finanze, il Ministero del tesoro ed il Ministero delle partecipazioni statali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle finanze, può stabilire con preavviso di sei mesi che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso calcolato a bocca di pozzo e determinato con le modalità di cui al disciplinare-tipo previsto dall'articolo 40 della legge 21 luglio 1967, n. 613.

ART. 30.

(Detassazione degli utili reinvestiti).

Per dieci periodi di imposta, a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle società titolari sul territorio nazionale e sulla piattaforma continentale di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi di accantonare in uno speciale fondo di riserva un importo non superiore al venticinque per cento del valore delle produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi, realizzate nelle aree predette nel relativo periodo di imposta, a condizione che dette produzioni siano utilizzate per il mercato italiano o passate a stoccaggio per successivo utilizzo in Italia.

Le produzioni sono valutate al luogo di produzione, al netto dei consumi interni.

Gli importi accantonati sul fondo di riserva di cui al primo comma devono essere destinati al reperimento e sfruttamento di fonti energetiche in Italia e non possono comunque essere distribuiti agli azionisti prima di dieci anni dal termine del periodo di imposta in cui sono stati accantonati. Essi non possono eccedere l'ammontare complessivo delle spese di ricerca e dei costi di investimento soste-

nuti nello stesso periodo dai soggetti interessati per attività di ricerca, sviluppo, coltivazione e stoccaggio nel settore energetico, incluso quanto necessario per rendere il prodotto commerciabile.

Gli importi accantonati sul fondo speciale di riserva potranno essere dedotti, nel relativo periodo di imposta, dal reddito imponibile al fine dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, IRPEG.

Tale deduzione non potrà in nessun caso essere superiore al 60 per cento del reddito imponibile.

ART. 31.

*(Opere relative a ricerca, coltivazione e trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi; criteri relativi all'autorizzazione dell'inse-
diamento).*

Le opere relative alle attività di ricerca, coltivazione e trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi sono soggette ad autorizzazione ai sensi dei successivi articoli.

L'autorizzazione deve essere rilasciata tenendo conto dell'insieme degli interessi nazionali, regionali e locali ad essa collegati ed il suo diniego deve essere motivato.

La destinazione a zona agricola nei piani urbanistici ed edilizi comunali o l'assenza di destinazione funzionale delle aree interessate non può comunque comportare il diniego dell'autorizzazione.

L'autorizzazione sostituisce la concessione comunale nei casi previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

All'articolo 88, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono soppresse le parole: « le opere relative alla ricerca, coltivazione, deposito, ritrattamento e trasporto, anche a mezzo di condotta, di risorse energetiche, ferma restando la procedura di cui al precedente articolo 81, secondo comma e seguenti ».

ART. 32.

(Autorizzazioni comunali per la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi).

Per le opere relative alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, ivi comprese le condotte a servizio dei pozzi e le altre pertinenze, l'autorizzazione è rilasciata dal comune, sulla base del titolo rilasciato dall'autorità mineraria.

L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende accordata qualora il sindaco non respinga la domanda nel termine di 60 giorni. Trascorso tale termine il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio.

ART. 33.

(Trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi).

Per le opere relative al trasporto di idrocarburi liquidi e gassosi a mezzo di condotte, l'autorizzazione compete al comune. Quando il tracciato interessa più comuni, anche se situati in regioni diverse, i richiedenti possono domandarne alle regioni interessate l'approvazione. In tal caso qualora i comuni interessati non concedano l'autorizzazione, i richiedenti possono presentare l'istanza di autorizzazione alla regione o alle regioni interessate che si sostituiscono ai comuni nel rilascio dell'autorizzazione medesima.

L'istanza di autorizzazione di cui al comma precedente si intende accolta qualora la regione non si pronunci nel termine di 90 giorni.

Per le opere da realizzarsi in connessione ad altre opere già autorizzate ai sensi dei precedenti commi, ivi comprese quelle necessarie alla protezione degli impianti, nonché alla difesa e sistemazione del suolo, l'autorizzazione compete al comune e si intende accordata qualora il sindaco non respinga la domanda entro trenta giorni dalla richiesta.

Trascorsi i termini di cui al secondo comma, il richiedente può dare corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio ai sindaci dei comuni interessati.

ART. 34.

(Diniego di autorizzazione e riesame).

In ogni caso di diniego dell'autorizzazione di cui agli articoli 32 e 33, il Ministro dei lavori pubblici, su istanza dell'interessato e sentito il Ministro dell'industria ed il comune o la regione interessati, ove riscontri l'interesse generale e prevalente all'esecuzione dell'opera, può autorizzarne l'insediamento in luogo del comune o della regione.

ART. 35.

(Distribuzione cittadina di gas combustibile).

Per le opere relative alla distribuzione cittadina di gas combustibile l'autorizzazione non è necessaria se il progetto delle opere è stato approvato dal comune in sede di istituzione del pubblico servizio.

ART. 36.

(Bollettino ufficiale degli idrocarburi).

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è pubblicato il Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Nel bollettino sono pubblicate mensilmente:

a) le domande dei permessi di prospezione, dei permessi di ricerca, di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) i decreti accordanti i permessi e le concessioni;

c) una sintesi dei programmi di lavoro e di spesa allegati ai permessi ed alle concessioni;

d) i decreti di autorizzazione di modifiche ai programmi già approvati;

e) le domande e i decreti di proroga, nonché tutti gli altri provvedimenti relativi alla materia dei permessi e delle concessioni in tema di idrocarburi liquidi e gassosi.

Nel Bollettino ufficiale è pubblicato semestralmente l'elenco anagrafico degli operatori del settore contenente le indicazioni ad essi relative da specificarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta e alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma precedente, dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione per gli idrocarburi liquidi e gassosi. Copia integrale dei predetti elenchi è depositata presso le sezioni dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e presso ciascun distretto minerario a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

ART. 37.

(Relazione al Parlamento).

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione contenente i principali dati e notizie di carattere tecnico ed economico relativi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi, nonché dati previsionali e linee programmatiche relativi allo svolgimento delle medesime attività per l'anno in corso.

Ai fini di cui al comma precedente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale della collaborazione dell'ENI.

ART. 38.

(Norma transitoria).

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in atto all'entrata in vigore della presente legge sono regolate dalla stessa, con le modalità e le eccezioni indicate nei commi seguenti.

Gli articoli 9 e 10 non si applicano ai permessi di ricerca accordati oltre tre anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I titolari dei permessi di ricerca accordati entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi entro sei mesi alle disposizioni della stessa, a pena di decadenza.

La misura dei canoni di superficie di cui all'articolo 27 si applica a decorrere dalla prima scadenza annuale dei titoli successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni dell'articolo 29 si applicano a decorrere dal primo anno solare successivo alla entrata in vigore della presente legge.

ART. 39.

(Criteri per la delega al Governo per emanare il testo unico).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme aventi valore di legge ordinaria, facendo salva la normativa vigente nelle regioni a statuto speciale, per:

1) l'individuazione delle norme vigenti in materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi sia nel sottosuolo nazionale sia nel sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale aventi natura sostanzialmente regolamentare. Tali norme dovranno esse-

re inserite, eventualmente modificate ed integrate, nel regolamento di cui al successivo articolo 40, da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

2) il riordinamento delle norme vigenti nella materia di cui al precedente punto 1) aventi natura sostanzialmente legislativa in un testo unico, da formarsi apportando le modifiche necessarie al loro adeguamento ed alla loro armonizzazione e funzionalità, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionale assegnazione delle attribuzioni al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di rilascio di tutti i provvedimenti relativi, con l'obbligo di interessare nella istruttoria le altre amministrazioni di volta in volta competenti, in modo da eliminare le duplicazioni di competenze e di interventi e da assicurare lo snellimento funzionale, la coesione e l'unità di indirizzo per i relativi interventi;

b) uniformità, ove possibile, della normativa prevista per le attività svolte in mare ed in terra;

c) riordinamento interno dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da attuare mediante trasferimento di funzioni e di uffici da una direzione generale ad altra in modo da assicurare il migliore coordinamento in materia energetica.

Il testo unico è approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di una Commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, e le commissioni parlamentari permanenti competenti per materia.

ART. 40.

(Regolamento di esecuzione).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 39, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana il relativo regolamento di esecuzione.

Con l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione decadono i disciplinari-tipo fino a quel momento vigenti.

ART. 41.

(Attrezzature tecniche e scientifiche dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi).

E autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 e per gli esercizi finanziari successivi, per l'acquisto, il noleggio, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature scientifiche e di strumenti di calcolo da parte dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, nonché per l'acquisto di pubblicazioni tecniche e per la partecipazione e promozione di convegni tecnico-scientifici da parte dello stesso Ufficio.

All'onere relativo si provvede con parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 27.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 42.

(Tasse sulle concessioni governative).

I numeri 99, sottonumeri 2), 3) e 4) e 102), sottonumeri 1) e 2) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e successive modifiche sono sostituiti dai seguenti:

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
99	2) permessi per la prospezione, la ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:		
	a) permesso di prospezione	50.000	ordinario
	b) permesso di ricerca	200.000	ordinario
	ampiamento del permesso di ricerca	200.000	ordinario
	proroga del permesso di ricerca . .	100.000	ordinario
	c) concessione di coltivazione	500.000	ordinario
	ampiamento della concessione di coltivazione	500.000	ordinario
	proroga della concessione di coltivazione	200.000	ordinario
	3) Autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al trasferimento di quote di uno o più titolari del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi:		
	per ogni trasferimento	650.000	ordinario
102	Concessioni per la coltivazione delle miniere di sostanze differenti da quelle di cui al precedente n. 99 sottonumero 2), lettera c) (articolo 18 del regio decreto 22 luglio 1929, n. 1443)	500.000	ordinario

ART. 43.

(Delimitazione dei compartimenti marittimi).

La parti della tabella *B* allegata alla legge 21 luglio 1967, n. 613, relative alle delimitazioni dei compartimenti marittimi: Pescara-Ancona; Cagliari-Olbia; Catania-Siracusa e Porto Empedocle-Trapani, sono modificate nel modo che segue:

Pescara-San Benedetto del Tronto-Foce del Tronto (esclusa per Pescara):

latitudine: 42°53'46" N - longitudine: 13°15'20" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 42°55'30" N - longitudine: 14°03'50" E.

San Benedetto del Tronto-Ancona-Foce del Chienti (esclusa per San Benedetto del Tronto):

latitudine: 43°17'35" N - longitudine: 13°44'48" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 43°19'28" N - longitudine: 13°52'32" E (carta 1. 1. 35).

Olbia-Porto Torres-Capo Testa (incluso per Olbia):

latitudine: 41°13'54" N - longitudine: 09°08'31" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 41°17'12" N - longitudine: 09°01'54" E.

Porto Torres-Cagliari-Punta Tangone:

latitudine: 40°24'16" N - longitudine: 08°24'03" E, coordinate a 6 miglia dalla costa;

latitudine: 40°24'16" N - longitudine: 08°16'10" E (carta 1. 1. 42).

Catania-Augusta-Foce Fiume Simeto:

latitudine: 37°24'20" N - longitudine: 15°05'30" E, coordinate a 6 miglia dalla costa:

latitudine: 37°24'20" N - longitudine:
15°12'50" E.

Augusta-Siracusa-Faro della Penisola di
Magnisi:

latitudine: 37°09'30" N - longitudine:
15°14'10" E, coordinata a 6 miglia dalla
costa;

latitudine: 37°09'30" N - longitudine:
15°21'45" E (carta 0.1.918).

Porto Empedocle-Mazara del Vallo-Fo-
ce del Fiume Belice:

latitudine: 37°34'50" N - longitudine:
12°52'00" E, coordinate a 6 miglia dalla
costa;

latitudine: 37°28'55" N - longitudine:
12°50'35" E.

Mazara del Vallo-Trapani-Punta Tor-
razza:

latitudine: 37°40'30" N - longitudine:
12°30'00" E, coordinate a 6 miglia dalla
costa;

latitudine: 37°35'56" N - longitudine:
12°25'06" E (carta 1.1.18).

ART. 44.

(Abrogazione di norme vigenti).

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

articolo 2 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 sostituito dall'articolo 57 della legge 21 luglio 1967, n. 613, a sua volta modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1336;

articolo 3 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 modificato dall'articolo 58 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 6 della legge 11 gennaio 1957, n. 6 sostituito dall'articolo 59 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 7 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificato dall'articolo 60 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 10 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 61 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 62 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 64 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 21 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 65 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 25, primo comma, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 72 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 27 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sostituito dall'articolo 67 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articoli 4, 5, 8, 11, 12, 23, 28, 41, 42 e 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

articolo 9 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1336;

articolo 16 della legge 21 luglio 1967, n. 613, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1336;

articoli 11, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 45, 55, 56 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

articolo 40, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.